



RELAZIONE ILLUSTRATIVA

PROGETTO DI LEGGE: "Modifiche al Regolamento del Consiglio Grande e Generale"

Il presente progetto di legge introduce mirate e significative modifiche alla Legge Qualificata 3 agosto 2018 n. 3 ("Regolamento del Consiglio Grande e Generale"). L'iniziativa nasce dalla viva esigenza, ampiamente emersa nel corso delle recenti legislature, di razionalizzare e ottimizzare i lavori del Consiglio Grande e Generale, sulla base delle evoluzioni avvenute nell'attività istituzionale.

Promosso dalle forze di maggioranza, esso si colloca inoltre in piena coerenza con gli indirizzi politico-programmatici assunti all'avvio della XXXI Legislatura: la revisione e l'aggiornamento dei meccanismi di funzionamento del Consiglio Grande e Generale erano infatti già espressamente richiamati nel Programma di Governo, quale intervento necessario per rendere più efficiente, ordinata e incisiva l'attività istituzionale e parlamentare.

L'esperienza più recente ha infatti evidenziato come l'attività d'Aula rischi talvolta di rimanere appesantita da tempi di discussione eccessivamente dilatati e da tecnicismi procedurali che, lungi dal garantire la qualità del prodotto normativo, finiscono per rallentare i lavori parlamentari e indebolire l'efficacia complessiva dell'azione consiliare. Tale dinamica produce il duplice effetto negativo di disperdere tempo prezioso e di spostare l'attenzione dei Consiglieri su questioni di carattere meramente formale, anziché sul merito politico e sostanziale dei provvedimenti.

Ne deriva il rischio che il Consiglio Grande e Generale venga percepito non come il luogo alto del confronto democratico e della decisione pubblica, ma come una sede di dibattito eccessivamente protratto, nella quale la durata degli interventi finisce talvolta per prevalere sulla loro effettiva capacità di incidere. Ciò può contribuire ad allontanare l'attenzione dei cittadini dai lavori consiliari, riducendo l'ascolto e la partecipazione rispetto a un'istituzione che deve invece rimanere centrale, autorevole e riconoscibile nella vita democratica della Repubblica.

Al contrario, il Consiglio Grande e Generale deve essere preservato nella sua funzione originaria: un luogo in cui i rappresentanti del popolo possano concentrarsi sul dibattito politico di alto livello, confrontarsi sulle linee strategiche del Paese e operare in modo più concreto, ordinato ed efficace per il bene della Repubblica.

In tale prospettiva, assume particolare rilievo il rafforzamento del ruolo delle Commissioni Consiliari Permanenti, chiamate a divenire sedi sempre più qualificate di approfondimento, confronto tecnico-politico e affinamento dei testi normativi. La valorizzazione della fase redigente consente di concentrare in Commissione l'esame puntuale degli articoli e degli emendamenti, alleggerendo l'Aula dall'analisi minuta dell'articolato senza comprimere la centralità del Consiglio Grande e Generale, al quale restano riservati il dibattito generale e la votazione finale del provvedimento. Le Commissioni vengono così rafforzate non come sedi sostitutive, ma come strumenti funzionali a rendere più ordinato, efficace e consapevole l'intero procedimento legislativo.

Il progetto di legge interviene quindi per rendere più snelli i lavori consiliari e ridefinire i compiti degli organismi consiliari attraverso quattro direttrici fondamentali, qui di seguito esplicitate nel dettaglio:

1. Controllo tecnico-finanziario e ammissibilità degli emendamenti (Articolo 1)

Arrivo: AOO AOO-02, N. Prot. 00054516 del 05/06/2026

Al fine di evitare rallentamenti e ostruzionismi d'Aula causati da proposte emendative prive della necessaria copertura contabile o non conformi ai principi di coordinamento normativo, la riforma introduce un filtro preventivo di fondamentale importanza.

- Il nuovo compito dell'Ufficio di Segreteria: Viene modificato l'articolo 9 del Regolamento vigente inserendo la lettera *h-bis*, la quale attribuisce formalmente all'Ufficio di Segreteria il potere-dovere di pronunciarsi preventivamente sulla legittimità e sull'ammissibilità degli emendamenti riferiti sia ai progetti di legge sia ai decreti-legge sottoposti a ratifica.
- Integrazione tecnica dell'organismo: per garantire che tale valutazione sia ancorata a rigorosi criteri di fattibilità tecnica e stabilità finanziaria – e per sottrarla a logiche di mera discrezionalità politica – la composizione dell'Ufficio di Segreteria viene strutturalmente integrata. Alle sedute siederanno stabilmente il Dirigente dell'Ufficio Segreteria Istituzionale (o suo delegato) e il Dirigente della Ragioneria Generale dello Stato (o suo delegato). In questo modo, le proposte emendative arriveranno all'esame dell'Aula già munite di un preventivo e autorevole "visto" di sostenibilità tecnica e finanziaria.

2. Gestione flessibile e strategica dei lavori inevasi (Articolo 2)

Il testo interviene sull'articolo 20 modificando radicalmente il meccanismo di gestione degli ordini del giorno da una sessione consiliare all'altra, attraverso l'abrogazione del comma 3.

- Superamento del vincolo automatico: Il Regolamento attuale impone l'iscrizione automatica – e con priorità assoluta – dei commi rimasti inevasi nella sessione precedente all'inizio della sessione successiva. Questo rigido automatismo ha spesso ingessato la programmazione politica, costringendo l'Aula a trascinarsi argomenti non più attuali o a posticipare urgenze sopravvenute.
- Introduzione della flessibilità strategica: Con la riforma, la gestione dei commi inevasi viene sottratta agli automatismi burocratici e riconsegnata alla responsabilità politica dell'Ufficio di Presidenza. Quest'ultimo, con una maggioranza qualificata dei due terzi, potrà decidere di volta in volta come rimodulare l'ordine del giorno, valutando l'effettiva priorità dei punti d'esame e garantendo così una programmazione dei lavori consiliari fluida, dinamica e aderente alle reali contingenze dello Stato.

3. Riforma del procedimento legislativo: il decentramento in Sede Referente e Redigente (Articoli 3 e successivi)

Il nucleo centrale della riforma punta a modificare gli articoli 27, 28, 29, 30, 31, 32 e correlati, ridisegnando l'iter di formazione della legge per valorizzare il lavoro istruttorio ed evitare la paralisi delle sedute plenarie.

- L'istituzionalizzazione delle Commissioni in sede Redigente: La vera svolta organizzativa consiste nel demandare stabilmente alle Commissioni Consiliari Permanenti l'esame analitico, la discussione e la votazione dei singoli articoli di un progetto di legge, nonché dei relativi emendamenti (Sede Redigente), oltre alla classica funzione istruttorio (Sede Referente). Lo spostamento del minuzioso esame tecnico-articolato nelle sedi commissariali permette di sfruttare al meglio le competenze specialistiche dei commissari e di liberare l'Aula da ore di stancanti votazioni parcellizzate.



- Preservazione della sovranità d'Aula e Riserve di legge: Questo forte decentramento operativo non intacca minimamente la centralità del Consiglio Grande e Generale. Una volta approvato l'articolato in Commissione e depositata la relazione (unificata o di minoranza), il progetto di legge torna in Aula esclusivamente per il dibattito generale e per la votazione finale del testo nel suo complesso. Inoltre, la riforma prevede una rigida "riserva d'Aula": l'esame decentrato in Commissione è tassativamente escluso per le materie di rango costituzionale e istituzionale, per la materia elettorale, per i bilanci dello Stato, i consuntivi e la legge finanziaria, che dovranno continuare a seguire l'iter ordinario dinanzi all'Assemblea plenaria.


4. Razionalizzazione dei tempi di parola e nuovi strumenti procedurali (Articoli 30-bis, 33-bis e 36)

Per completare il quadro di ottimizzazione dei lavori e garantire la certezza dei tempi della decisione politica, il progetto introduce istituti innovativi e rimodula i tempi di parola (interventi normativi sull'art. 36 e introduzione degli articoli 30-bis e 33-bis).



- Contenimento dei tempi d'intervento: L'esperienza ha dimostrato come interventi eccessivamente lunghi o la reiterazione di dichiarazioni analoghe possano rallentare l'efficacia d'Aula senza aggiungere valore al confronto. La riforma ricalibra i tempi massimi di parola consentiti ai singoli Consiglieri e ai rappresentanti dei Gruppi, stimolando la capacità di sintesi ed elevando la qualità politica degli interventi.
- Istituzione di nuovi filtri d'Aula (30-bis e 33-bis): L'introduzione di questi nuovi articoli risponde alla necessità di dotare la Presidenza e l'Aula di strumenti agili per la gestione ordinata delle sedute, definendo con precisione le modalità di replica, le questioni procedurali e l'ordine delle votazioni. Si punta così a un equilibrio virtuoso: tutelare pienamente il diritto democratico di espressione delle minoranze e, al contempo, salvaguardare il superiore dovere di efficienza ed operatività che i cittadini richiedono alle istituzioni.


In conclusione, la proposta normativa in esame non intende stravolgere l'impianto democratico e garantista del testo del 2018, bensì aggiornarne i meccanismi e gli ingranaggi procedurali. Svincolare i lavori consiliari dalle catene dell'iper-formalismo e dei tecnicismi permetterà al Consiglio Grande e Generale di esercitare le proprie alte funzioni con rinnovata fluidità, concretezza ed efficacia, offrendo risposte tempestive e di alta qualità tecnica alle complesse sfide del tempo presente.

Certi che lo spirito di cooperazione istituzionale e il comune orientamento alla concretezza guideranno l'esame di questo articolato, se ne auspica un celere e favorevole accoglimento da parte del Consiglio Grande e Generale.

 (PSD)

 (LIBERA)

 (CONSIGLIERE INDIPENDENTE)
↓
 PDCS

 (AN)